



Sent. n. 91/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73948 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Ametrano Marcello, nato a Vallo della Lucania il 27.11.1956 e ivi residente in via Don Luca Petraglia n. 13 (MTRMCL56S27L628O), rappresentato e difeso dal prof. avv. Marcello G. Feola (FLEMCL64P14B555V - marcellogiuseppefeola@puntopec.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via G.V. Quaranta n. 5.

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 30.11.2023, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il Sostituto Procuratore

Generale Gaetano Gigliano e per il convenuto il prof. avv. Marcello Feola.

Fatto

1. Con atto depositato in data 26 giugno 2023, ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio l'odierno convenuto Ametrano Marcello per chiederne la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore del Comune di Vallo della Lucania della somma di € 80.698,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

La vicenda traeva origine dalla comunicazione del Comune di Vallo della Lucania ex art. 23 comma 5 della l. 27.12.2002 n. 289, inviata alla Procura erariale, della deliberazione n. 29 dell'11.10.2022 del Consiglio comunale che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Tuel), riconosceva il debito fuori bilancio pari a € 70.000,00 derivante dalla condanna del Comune al risarcimento del danno in favore del dipendente Pantaleo Pisapia.

Nello specifico, la sentenza n. 598/2019 del 5.12.2019 della Sezione Lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania, confermata dalla decisione n. 280 del 4.4.2022 della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Salerno, accertava, incidenter tantum, l'illegittimità dell'atto amministrativo n. 10587 del 23.6.2011 adottato dal convenuto nella qualità all'epoca di vicesindaco, di comunicazione della revoca del nulla osta necessario per la proroga dell'incarico al dipendente

Pantaleo Pisapia di collaborazione presso il Piano sociale di zona ambito S7 della Provincia di Salerno. Ciò aveva comportato la risoluzione del contratto di collaborazione del Pisapia con l'Ufficio del Piano di zona, cosicchè scaturiva l'azione giudiziaria promossa da questi definita con la condanna del Comune al risarcimento del danno. L'attore erariale, pertanto, prospettava la grave violazione da parte del vicesindaco Ametrano della normativa regolamentare del Comune che all'art. 79 comma 14 individua quale organo competente per la revoca del nulla osta e delle autorizzazioni ex art. 53 comma 7 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 la Giunta comunale, alla quale sempre il regolamento prescrive di adottare un provvedimento motivato in ordine alle gravi esigenze di servizio poste a base della revoca. Precisava che il convenuto, senza rispettare gli ambiti di competenza e senza motivare in punto di gravità delle esigenze di servizio, provvedeva a comunicare al Piano di Zona la revoca del nulla osta all'espletamento dell'incarico.

Per tali ragioni la Procura ravvisava un pregiudizio economico a carico del Comune di Vallo della Lucania pari a € 80.698,24 di cui € 70.000,00 quale sorta capitale per il risarcimento del danno, con l'aggiunta della somma di € 10.698,24 per le spese legali affrontate dall'ente per la sua difesa nei suddetti giudizi.

2. Nella fase preprocessuale, a seguito dell'invito del 15.3.2023 a fornire deduzioni, il prevenuto inviava note difensive che non erano

ritenute tali da integrare un'esimente dalla contestata responsabilità, sicchè veniva emesso nei suoi confronti l'atto di citazione in esame.

3. Con l'atto di costituzione del 9.11.2023 la difesa di Ametrano contestava quanto rappresentato dall'attore erariale per le seguenti plurime ragioni.

3.1. L'atto n. 2237 del 2.8.2011 del Comune di Vallo della Lucania sottoscritto dal convenuto era stato erroneamente considerato dagli uffici del Piano sociale di zona alla stregua di una revoca dell'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001; diversamente con esso non si intendeva far riferimento al rapporto di collaborazione intercorrente tra il Pisapia e il Piano sociale di zona, ma si comunicava la revoca della titolarità in capo al Pisapia del settore delle Politiche sociali del Comune in esecuzione alla deliberazione n. 66 del 6.7.2011 della Giunta comunale di riorganizzazione degli Uffici e di nomina di un altro responsabile del detto settore, e ciò reputandosi che la citata titolarità era requisito indispensabile per l'incarico di collaborazione con il Piano di zona.

La difesa del prevenuto rilevava, inoltre, che gli uffici del Piano di zona avrebbero qualificato l'atto sottoscritto dal convenuto come revoca del nulla osta perché indotti in errore dal Sindaco del Comune di Vallo della Lucania (dr. Aloia) il quale, nella seduta dell'1.9.2011 del Coordinamento Istituzionale degli Enti interessati al Piano (deliberazione n. 27), dichiarava che "il predetto dr. Pisapia non

possiede più il requisito obbligatoriamente previsto per poter far parte dell'Ufficio di piano e cioè la titolarità del settore delle Politiche sociali, oltre alla intervenuta revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa al ripetuto dr. Pisapia".

In base alle predette considerazioni, pertanto, sussisterebbe la carenza del nesso di causalità tra il prospettato danno erariale e la risoluzione del contratto di collaborazione del Pisapia col Piano di zona, anche perché gli organi amministrativi del Piano avrebbero dovuto acquisire tutti gli atti richiesti dall'art. 79 del regolamento comunale (la deliberazione di Giunta e il parere del Segretario comunale) e non fondare il proprio convincimento esclusivamente in base alla nota sottoscritta dal vicesindaco, e quindi ogni condotta gravemente colposa sarebbe da ascrivere a tali organi e non al convenuto.

3.2. Non risulterebbe ravvisabile nemmeno la colpa grave di Ametrano, atteso che lo stesso aveva agito in buona fede, e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che nel suo atto n. 2237 del 2.8.2011 aveva fatto riferimento alla deliberazione n. 66 del 7.7.2011 della Giunta che aveva nominato il nuovo responsabile del settore delle Politiche sociali. Quindi, atteso che la funzione di responsabile del settore delle Politiche sociali presso il Comune di Vallo della Lucania era la ragione che giustificava l'incarico di collaborazione presso il Piano di zona, risulterebbe ragionevole considerare che Ametrano, a

seguito della predetta deliberazione, abbia inteso che fosse venuto meno il nulla-osta ad espletare l'incarico.

3.3. Infine, sussisterebbe l'irrelevanza delle decisioni del Giudice civile, stante l'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile rispetto a quello civile.

3.4. Concludeva per il rigetto delle pretese attoree e in via gradata per l'esercizio del potere riduttivo di questa Corte.

4. All'udienza del 30.11.2023 la Procura si riportava all'atto introduttivo e ne chiedeva l'integrale accoglimento. La difesa del convenuto, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ribadiva che l'atto sottoscritto dal convenuto non era un provvedimento di revoca del nulla osta e che quindi vi era stato un fraintendimento da parte degli organi del Piano di Zona; rimarcava l'assenza del nesso di causalità, atteso che gli organi del Piano di zona non avrebbero dovuto disporre la risoluzione del contratto di collaborazione del dr. Pisapia in assenza di tutta la documentazione prescritta dal regolamento comunale; insisteva, pertanto, per il rigetto delle pretese attoree.

5. In tale stato la causa è passata in decisione.

Diritto

1. La fattispecie di responsabilità portata al vaglio del Collegio riguarda un'ipotesi di danno indiretto pari a € 80.698,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, contestata ad Ametrano Marcello per il pregiudizio economico arrecato al Comune di Vallo

della Lucania. Nello specifico, con la comunicazione ex art. 23, c. 5, l. 289/2002 il Comune di Vallo della Lucania ha informato la Procura erariale del riconoscimento del debito fuori bilancio adottato con la deliberazione n. 29 dell'11.10.2022 del Consiglio comunale a seguito delle sentenze n. 598 del 5.12.2019 della Sezione Lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania e n. 280 del 4.4.2022 della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Salerno che hanno condannato il Comune al pagamento del risarcimento del danno in favore del dipendente comunale dr. Pisapia Pantaleo. Al riguardo l'attore erariale ha contestato al convenuto, a titolo di colpa grave, il comportamento antigiusuristico consistente nell'aver adottato, nella qualità di vicesindaco, l'atto prot. n. 10587 del 23.6.2011, acquisito al Piano sociale di zona ambito S7 della provincia di Salerno il 2.8.2011 n. 2237, di comunicazione della revoca dell'autorizzazione ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 alla prosecuzione dell'incarico (retribuito) in capo al dott. Pisapia di collaborazione col detto Piano. Il predetto atto di comunicazione del Comune è stato dichiarato, incidenter tantum, illegittimo dalle suddette pronunce del Giudice ordinario con conseguente condanna del Comune a risarcire il danno patito dal dipendente.

In ordine alla determinazione del danno erariale, l'attore pubblico ha rappresentato che il Comune ha provveduto al versamento a titolo di risarcimento al Pisapia della somma di € 70.000,00 (somma così

definita a seguito di accordo transattivo), alla quale si aggiunge la spesa pari ad € 10.698,24 sostenuta dal Comune per la propria difesa nei due gradi di giudizio, per un importo complessivo di € 80.698,24.

2. Per motivi di ordine logico-giuridico viene dapprima esaminato il rilievo col quale il ricorrente invoca il principio dell'autonomia del giudizio amministrativo-contabile rispetto al giudicato civile, precisandosi la diversità dei presupposti posti a base dell'illecito civile rispetto all'illecito erariale (contestazione lett. E della memoria di costituzione).

Il rilievo non è risolutivo della fattispecie che ci occupa.

Invero, non v'è dubbio che è indubbio consolidato che l'illecito amministrativo-contabile e l'illecito civile sono incentrati sulla concorrenza tra i rispettivi giudizi.

La Pubblica Amministrazione danneggiata può infatti conseguire il ristoro patrimoniale sia con l'attivazione dell'azione (officiosa e obbligatoria) della Corte dei Conti, sia attraverso un'azione civile di danno (o una costituzione di parte civile in un giudizio penale) da esercitare nei confronti del responsabile del danno.

Quindi, il giudizio contabile e il giudizio civile sono reciprocamente indipendenti anche quando investono un medesimo fatto materiale (SS.UU. Cass. civile sent. 4 gennaio 2012 n. 11) ed eventuali interferenze tra i due giudizi non comportano effetti preclusivi di uno rispetto all'altro, ma al limite un effetto decurtante in ossequio al

principio del divieto di doppia condanna, salvo l'intervento di una sentenza definitiva in sede civile che abbia comportato l'integrale recupero del danno cagionato.

Nel caso in esame si è in presenza di una fattispecie di danno erariale c.d. indiretto derivante da una sentenza di condanna che ha disposto il risarcimento di una somma di denaro a beneficio di un soggetto.

Il danno indiretto consiste, in sostanza, nel depauperamento delle pubbliche risorse finanziarie a seguito di un pagamento derivante da un titolo giuridico che impone alla pubblica amministrazione di ristorare quanto patito da un soggetto terzo danneggiato; in tale ambito l'amministratore o il dipendente pubblico possono essere chiamati a rispondere del danno conseguente a una obbligazione risarcitoria dell'amministrazione nei confronti di terzi.

Ebbene, "siffatti antecedenti materiali si configurano come meri presupposti che determinano, una volta effettivamente erogato il risarcimento al privato danneggiato, il sorgere dell'obbligo di denuncia al Pubblico Ministero contabile ai fini del tempestivo esercizio della doverosa e ineludibile azione di rivalsa, fermi restando il canone essenziale della piena autonomia che involge le determinazioni demandate dall'ordinamento alle prerogative della Procura erariale Regionale e, naturalmente, le statuizioni del Giudice contabile nell'ipotesi in cui venga adottata la citazione in giudizio" (Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte sentt. 5.10.2012 n. 145, 13.4.2016 n. 84 e

10.05.2019 n. 66).

Nei casi di danno indiretto v'è, pertanto, piena autonomia dell'azione di responsabilità rispetto al giudizio che ha ingenerato il danno, ricollegandosi l'azione del P.M. contabile esclusivamente al rapporto di natura pubblicistica tra l'Amministrazione e il dipendente che ha presumibilmente causato il danno all'erario (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli Venezia Giulia sent. 15.6.2012 n. 73).

Nelle ipotesi come quella in esame, dunque, la sentenza di condanna che ha disposto il pagamento di una somma a beneficio del privato rappresenta un mero fatto storico, fonte del danno indiretto patito dall'Amministrazione e non interrompe il nesso causale tra la condotta tenuta dal dipendente e l'esborso sostenuto dall'Ente, integrando il fattore causale in assenza del quale il nocumento patrimoniale non si sarebbe verificato (Corte dei Conti, Sez. I giur. App., sentt. 18.12.2017 n. 536, 4.5.2018 n. 183 del 2018).

Al riguardo va anche precisato che nelle ipotesi di danno patrimoniale indiretto anche se la sentenza civile irrevocabile di condanna dell'Amministrazione non è vincolante in sede giuscontabile, si ritiene, tuttavia, che il Giudice contabile possa a essa richiamarsi, mutuandone uno o più elementi, ai fini della formazione del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c in ordine alla sussistenza o meno della fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al suo vaglio.

3. Nel caso di specie, il Collegio reputa che, in base alla documentazione in atti e alle risultanze del processo civile, sussiste la responsabilità amministrativo-contabile del prevenuto Ametrano, in quanto si considerano integrati a suo carico tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa, consistenti nel danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, nella condotta connotata da colpa grave, nel nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che ha provocato il danno e l'ente danneggiato.

3.1. Quanto al rapporto di servizio in ragione del quale si sarebbe verificato l'evento dannoso, è pacifica e incontestata la circostanza per cui il convenuto, all'epoca dei fatti di causa, svolgeva l'attività di vicesindaco del Comune di Vallo della Lucania.

3.2. Dall'analisi della documentazione in atti, inoltre, sussistono ulteriori due pacifiche circostanze. La prima si riferisce al fatto che Ametrano, nella qualità di vicesindaco, abbia adottato l'atto prot. n. 10587 del 23.6.2011 (acquisita al protocollo del Piano di zona il 2.8.2011 col numero 2237) in cui espressamente e ufficialmente viene comunicato all'Ufficio del Piano di Zona che "il nulla-osta per la partecipazione ai lavori presso codesto Ufficio di Piano, concesso dalla precedente amministrazione al dipendente dr. Pantaleo Pisapia, è revocato". La seconda circostanza afferisce al fatto che a seguito del

predetto atto si è attivato il procedimento che ha determinato la risoluzione del contratto di collaborazione del Pisapia con il Piano di Zona, e ciò emerge dalla deliberazione n. 27 dell'1.9.2011 del Comitato Istituzionale del Piano che, riunitosi proprio per discutere degli effetti della comunicazione del vicesindaco, ha preso atto della predetta indicazione di revoca e contestualmente ha dato mandato al responsabile dell'Ufficio del Piano di provvedere alla risoluzione del contratto di collaborazione.

3.3. Tanto considerato, si ricorda che, in riferimento alle prestazioni lavorative che il dipendente pubblico può svolgere nei confronti di soggetti terzi diversi dall'amministrazione di appartenenza (incarichi esterni), l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; inoltre, l'art. 79, commi 10 e 11, del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Vallo della Lucania (deliberazione n. 50 del 26.3.1999 della Giunta comunale) prevede che "L'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta comunale sentito il Funzionario preposto al Servizio a cui il dipendente da autorizzare appartiene, che dovrà tra l'altro valutare la compatibilità dell'incarico. Nel caso in cui il dipendente da autorizzare sia il funzionario preposto al Servizio, dovrà essere sentito il Segretario comunale che dovrà, tra l'altro, valutare la compatibilità dell'incarico

con il programma di lavoro prefissato nel Piano esecutivo di gestione globalizzato nel Programma operativo di cui all'art. 33, nonché con l'andamento dell'attività lavorativa stessa"; sempre l'art. 79 del predetto Regolamento Comunale al comma 14 prevede che "L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, su richiesta del dirigente della struttura di appartenenza o del Direttore Generale o Segretario comunale se trattasi di Funzionario preposto al Servizio, quando sopravvenute gravi esigenze di servizio richiedano la necessaria presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario e/o straordinario, coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne".

La richiamata normativa, pertanto, definisce uno specifico iter da seguire per la revoca degli incarichi esterni, consistente in un provvedimento della Giunta comunale, su proposta del Direttore Generale o del Segretario comunale, motivato da specifiche e sopravvenute esigenze di servizio.

Nella fattispecie in esame, la difesa del convenuto ritiene che con l'atto n. 10578 del 23.6.2011 sia stata semplicemente comunicata la sopravvenuta carenza dei requisiti per consentire al Pisapia la proroga dell'incarico di collaborazione, avendosi informato il Piano di Zona della nuova riorganizzazione della titolarità degli Uffici del Comune di Vallo della Lucania a seguito della deliberazione di Giunta n. 66 del 6.7.2011 (contestazione B.1 della memoria di costituzione); e infatti

con questa deliberazione la Giunta aveva sostituito il responsabile del settore affari generali e sociali dr. Pisapia con il dr. Ogliarulo e quindi sarebbe venuto meno uno dei presupposti per ricoprire l'incarico di collaborazione con l'Ufficio del Piano di Zona.

Tali affermazioni, però, non sono condivisibili, atteso che l'atto adottato dal vicesindaco non si è limitato a comunicare al Piano di Zona il nuovo organigramma del Comune, ma ha precisato in via esplicita che il "nulla-osta", quindi l'autorizzazione ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 "è revocato".

E' pertanto difficile comprendere come un organo di vertice, quale il vicesindaco (oltretutto, nel caso in esame, Assessore anche in precedenti occasioni), non possa intendere gli effetti della sua comunicazione di revoca sull'esistente rapporto di collaborazione del Pisapia col Piano di Zona; anche perché l'espressione utilizzata è talmente chiara che non poteva non indurre l'Ufficio del Piano di Zona a interrompere il rapporto di collaborazione con il Pisapia.

Quindi, questo Collegio, nel condividere anche le statuizioni del Giudice ordinario in ordine alla lesività dell'atto n. 10587 del 23.6.2011 del vicesindaco, rileva che risulta evidente che non sia stato rispettato l'iter prescritto dall'art. 79 del Regolamento comunale, cosicché appare evidente l'antigiuridicità della condotta del convenuto perché posta in essere in violazione della normativa che attribuisce alla Giunta la competenza in materia, nonché l'assenza dell'adeguata

motivazione.

3.4. Da tanto di conseguenza emerge anche la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento del prevenuto e il danno consistente nel pagamento da parte del Comune del quantum a titolo di risarcimento in sede civile, superandosi così anche la censura dedotta dal convenuto con il motivo sub C, con cui non si ritiene sussistente il predetto nesso.

Sono, infine, trancianti l'insussistenza della responsabilità piena del prevenuto l'osservazione per la quale la più volte citata nota-comunicazione del vicesindaco che ha dato luogo alla risoluzione del rapporto di collaborazione del Pisapia col Piano di Zona, ancorchè acquisita al protocollo di quest'ultimo ente in data 2.8.2011 (prot. 2237), è emessa in data 23.6.2011 (prot. 10587 del Comune), e cioè in tempo anteriore alla deliberazione n. 66 della Giunta comunale che è del 7.7.2011 della quale essa nota sarebbe esecutiva, e in tempo anteriore alla nomina del nuovo responsabile dell'Ufficio delle Politiche sociali la quale, come risulta sempre dalla detta nota, è dell'1.8.2011; e la condivisibile osservazione del Giudice ordinario (pag. 10 della sent. n. 280/2022 della Corte d'appello di Salerno) che pone in luce come posteriore nel tempo rispetto al ridetto atto-nota del vicesindaco è la deliberazione n. 5 del 10.1.2013 del nuovo Piano di zona S8 dettante l'obbligatorietà della titolarità dell'ufficio di responsabile delle Politiche sociali del Comune ai fini dell'assunzione dell'incarico di

collaborazione presso il Piano di zona.

3.5. Ne consegue la piena esistenza nella fattispecie dell'elemento oggettivo costitutivo della responsabilità erariale contestata al vicesindaco Ametrano dalla Procura erariale.

4. Sussiste, inoltre, anche l'elemento costitutivo della responsabilità erariale ascrivibile al convenuto sotto il profilo soggettivo, e ciò quantomeno per colpa grave.

Si deve osservare e ribadire che il regolamento comunale prescrive uno specifico iter per la revoca degli incarichi esterni, procedimento che attribuisce una specifica competenza alla Giunta comunale e richiede una precisa motivazione. Atteso che l'Ametrano all'epoca era vicesindaco e quindi anche componente della Giunta, non poteva non essere a conoscenza, o almeno avrebbe dovuto diligentemente informarsi, delle competenze dell'organo di cui egli stesso faceva parte, e a ciò va aggiunto la carenza dell'adeguata motivazione dell'atto-nota in questione violandosi l'obbligo imposto non solo del regolamento comunale ma anche della disciplina sul procedimento amministrativo (art. 3 l. 7.8.1990 n. 241). Tale condotta poco diligente non può essere giustificata dalla prospettazione, pure adombrata dalla difesa del convenuto (contestazione D della memoria di costituzione), secondo cui la deliberazione di Giunta n. 66 del 6.7.2011 del Comune di Vallo della Lucania di riorganizzazione degli uffici comunali avrebbe indotto il convenuto a ritenere implicitamente revocata

l'autorizzazione.

Ebbene nella citata deliberazione n. 66/2011 di Giunta non viene indicata la volontà dell'organo di ritiro dell'autorizzazione al Pisapia, nè viene fornita alcuna indicazione in merito.

Pertanto, si rafforza il convincimento del Collegio in ordine al fatto che la condotta del vicesindaco è stata oggetto di scarso approfondimento pur essendo lo stesso in possesso di tutti gli strumenti necessari per procedere secondo i dettami normativi.

Anche perché il corretto comportamento nei sensi indicati dalla normativa comunale, assolutamente esigibile da parte del vicesindaco in quanto funzionale al disimpegno delle ordinarie funzioni amministrative, non implicante il superamento di particolari oneri e difficoltà, sarebbe stato ancora di più imposto dalla natura del ruolo di vicesindaco esercitato da Ametrano, ruolo che include il dovere di adottare il corretto procedimento prescritto dalla legge in ordine agli atti che emana.

È perciò corretto ritenere, secondo un giudizio prognostico ex ante, che una pur minimamente attenta analisi della questione avrebbe evitato il danno arrecato al Comune.

Il contestato danno deve, perciò e a ragione, reputarsi riconducibile alla condotta gravemente colposa tenuta dal convenuto, il quale ha evidentemente violato gli obblighi e i doveri che derivano dalla posizione di vicesindaco.

In tale condotta è ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa grave, evincibile dalla superficialità e disattenzione con cui è stata gestita la procedura in argomento, la cui corretta definizione non avrebbe richiesto, come detto, il disimpegno di adempimenti di particolare difficoltà e complessità o una soglia di attenzione particolarmente elevata.

Ne consegue l'infondatezza dei rilievi e delle censure del convenuto volte ad escludere la sua responsabilità amministrativa.

5. Ricostruito in tal modo il contegno di Ametrano nella causazione del danno, si ritiene che gli eventi che hanno determinato la risoluzione del contratto e la condanna dell'Amministrazione non appaiono da attribuire all'esclusiva responsabilità dello stesso, ma anche al concorso nell'evento causale del Sindaco del Comune di Vallo della Lucania all'epoca dei fatti, non coinvolto nel presente giudizio.

Infatti, a seguito della comunicata dall'Ametrano revoca al Pisapia dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico di collaborazione presso il Piano di Zona S7, il Coordinamento istituzionale del Piano medesimo (vertice politico-istituzionale a cui partecipano i rappresentanti dei Comuni interessati) ha indetto una riunione (tenutasi in data 1.9.2011) per discutere dell'affidamento della collaborazione del Pisapia con l'Ufficio del Piano, e il Sindaco del Comune di Vallo della Lucania (all'epoca dr. Antonio Aloia) oltre a

precisare, con nota presentata in quella sede, che “il predetto Pisapia non possiede più il requisito obbligatoriamente previsto per poter far parte dell’Ufficio di Piano e cioè la titolarità del settore delle Politiche sociali, oltre alla intervenuta revoca dell’autorizzazione a suo tempo concessa al ripetuto dr. Pisapia”, alla precipua domanda del rappresentante del Comune di Camerota se vi era la deliberazione della Giunta comunale necessaria per la revoca espressamente “risponde affermativamente”. E ciò certamente ha concorso a rafforzare il convincimento dell’Ufficio del Piano di zona della carenza del possesso dei requisiti in capo al Pisapia per la proroga della collaborazione.

5.1. Le considerazioni da ultimo esposte in punto di concorso nella causazione del danno, inducono il Collegio a ridurre l’addebito a carico di Ametrano nella misura della metà, e quindi pari a € 40.349,12.

6. Infine, in considerazione dell’oggettivo grave comportamento colposo di Ametrano, consistente nella violazione di elementari doveri e obblighi d’ufficio, non si ravvisano i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo.

7. Alla stregua delle considerazioni innanzi descritte, la domanda della Procura erariale va parzialmente accolta nei sensi indicati in motivazione, conseguendone la condanna di Ametrano al pagamento della somma di € 40.349,12 in favore del Comune di Vallo della Lucania.

Sulla predetta somma dovrà essere applicata la rivalutazione monetaria; e sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

8. Va disposto l'invio della sentenza alla Procura erariale presso questa Sezione per le determinazioni di competenza anche in ordine all'eventuale estensione della responsabilità amministrativa per i fatti esaminati ad altri soggetti e per ogni altra conseguenza di legge.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, l'accoglie parzialmente come da motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto Ametrano Marcello al pagamento in favore del Comune di Vallo della Lucania della somma di € 40.349,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione.

Condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, venga inviata la sentenza alla Procura erariale di questa Sezione per l'eventuale esame e determinazione di estensione dell'azione di responsabilità

amministrativa per i fatti esaminati ad altri soggetti, e per ogni altra conseguenza di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nelle Camere di consiglio del 30 novembre 2023 e del 13 febbraio 2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 16/02/2024

X Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott.ssa Filomena Manganiello

(firma digitale)